

COMUNE DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

PARTE PRIMA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - La tutela della Sanità pubblica nel Comune spetta al Podestà, che, avvalendosi delle attribuzioni conferitegli dalla Legge, vigila sui servizi Igienico-Sanitari, promuovendone gli opportuni provvedimenti.
- Il Podestà, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia Sanitaria, si avvale dell'Opera dell'Ufficiale Sanitario, cui sono devoluti l'esercizio e la direzione dei servizi Igienico-sanitari, con la cooperazione, entro i limiti delle proprie competenze, dei Medici Condotti, dei Veterinari e delle Levatrici comunali.
- Art. 2- L'Ufficiale Sanitario, oltre l'adempimento degli obblighi specifici stabiliti nell'art. 40 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, è tenuto all'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento, all'esecuzione dei provvedimenti emanati dal Podestà o dalle Superiori Autorità in materia sanitaria, nonchè a denunciare al Podestà stesso ogni fatto od evento, che possa riguardare l'igiene e la sanità pubblica del Comune, proponendo i provvedimenti relativi.
- Art. 3 - I medici condotti, i veterinari e le levatrici comunali hanno l'obbligo di coadiuvare l'Ufficiale Sanitario nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di profilassi e di igiene ordinati dal Podestà o dalla superiore Autorità, denunciando, altresì, tutti i casi che possano riguardare la pubblica sanità.

CAPO II

- Art. 4 - I servizi sanitari del Comune sono distinti nei seguenti rami:
- a) Assistenza Medico-Chirurgica ed Ostetrica;
 - b) Vigilanza sulle professioni sanitarie;
 - c) Vigilanza delle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato in generale; specialmente sull'abitabilità delle case e ispezione sanitaria delle scuole e degli opifici;

- AVOC
- d) Vigilanza sui generi alimentari, mercati, spacci pubblici, foro boario e mattatoio;
 - e) Vigilanza delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali ed applicazione delle misure per prevenirle ed impedirne la diffusione;
 - f) verifica dei decessi, vigilanza sulle camere mortuarie, sul trasporto dei cadaveri e sulla polizia sanitaria del Cimitero.

CAPO III

Norme per l'assistenza sanitaria.

Sez. I- Assistenza medica.

Art. 5 - Il Medico condotto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ha l'obbligo di prestare l'assistenza domiciliare gratuita a tutti gli iscritti nell'elenco dei poveri e di cooperare con l'Ufficiale Sanitario all'esecuzione dei provvedimenti riguardanti la tutela della sanità pubblica.

Ha l'obbligo di collaborare con l'Ufficiale Sanitario nella lotta contro le mosche ed altri insetti nocivi, di assistere alle disinfezioni disposte dall'Ufficiale Sanitario e di prender parte alle ispezioni del suolo, se a ciò delegato dal Podestà.

Art. 6 - Il Medico condotto, ha, inoltre, i seguenti obblighi:

a) di eseguire gratuitamente le vaccinazioni antivaricellose ordinarie e straordinarie, nelle epoche e nei locali stabiliti dalla competente Autorità;

b) di eseguire gratuitamente il servizio antimalarico;

c) di compiere gratuitamente le mansioni affidategli dal Comitato Comunale C.N. Mat. ed Infanzia per la tutela sanitaria della stirpe;

d) di collaborare nell'azione di profilassi antitubercolare secondo le istruzioni che riceverà dal Medico Provinciale a mezzo dell'Ufficiale Sanitario;

e) di provvedere alla vigilanza degli affetti da malattie celtiche, dandone avviso all'Ufficiale Sanitario;

f) di informare, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, il Medico Prov. dei fatti ed eventi che possono interessare la salute pubblica;

g) di coadiuvare l'Uff. Sanitario nell'esecuzione delle misure necessarie per impedire la diffusione delle malattie infettive, usufruendo del materiale profilattico a disposizione dell'Uff. San.

- h) di provvedere, in caso di malattia infettiva o sospetta, per il conveniente isolamento dell'ammalato e delle persone che lo assistono. Ove tale isolamento, per particolari circostanze, non sia possibile, richiederà al Podestà, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, il trasporto dell'infermo nel locale comunale di isolamento, o, in caso di inesistenza od insufficienza di questo, in un reparto ospedaliero di isolamento per malatti infettivi.

Sez. II. Assistenza ostetrica.

Art. 7 - La levatrice condotta ha l'obbligo di prestare gratuitamente la propria opera a domicilio a tutte le partorienti povere, ed, in casi di urgenza, anche a quelle non iscritte nell'elenco dei poveri.

Art. 8 - Ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- a) vigilare sulle condizioni igieniche delle partorienti;
- b) denunciare all'Ufficiale Sanitario le puerpere febbricitanti, i parti anormali e le oftalmie dei neonati;
- c) di tenere in perfetto ordine la busta e gli strumenti prescritti;
- d) chiamare il medico condotto in qualsiasi parto difficile o non naturale.

Art. 9 - Se ha assistito partorienti colpite da processo infettivo dovrà astenersi rigorosamente dall'avvicinare donne incinte o partorienti senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficiale Sanitario, ottemperando agli ordini da questo impartiti per le misure di disinfezione.

Sez. III. Assistenza veterinaria.

Art. 10 - Il Veterinario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti generali speciali, ha i seguenti obblighi:

- 1) di vigilare sulle condizioni sanitarie degli animali, agli effetti della prevenzione e della lotta tanto delle malattie infettive ed infestive soggette all'obbligo della denuncia, quanto delle altre della stessa natura e di quelle comuni. A tale vigilanza dovranno essere sottoposti non solo gli animali esistenti nel Comune o nell'ambito di competenza del Veterinario, ma anche quelli che vi soggiornano solo temporaneamente o sono di passaggio sulle vie ordinarie o dei mezzi di trasporto pubblici e privati;
- 2) di ispezionare, con visite periodiche, gli animali adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto;

3) di esercitare un' oculata vigilanza sui ricoveri degli animali e degli impianti annessi (concimaie, abbeveratoi, recinti ecc.) allo scopo di accertare eventuali deficienze igieniche.

Detta vigilanza dovrà essere particolarmente minuziosa sui ricoveri degli animali adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto.

Art. 11 - Nell' adempimento degli obblighi stabiliti nel precedente articolo, se il Veterinario rileverà casi di malattie infettive ed infestive, accertate o sospette, e casi di morte di animali non riferibili a malattie comuni già accertate, o deficienze igieniche ed in generale fatti che possono interessare l'igiene e la salute degli animali e dei ricoveri ed impianti annessi, nè farà denuncia al Podestà e all' Uff. Sanitario.

Art. 12 - Il Veterinario ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- 1) di vigilare i mercati e le fiere, le esposizioni ed i raduni di animali;
- 2) di esercitare la vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sulla disinfezione dei carri ferroviari e degli autoveicoli adibiti al trasporto degli animali, sui pubblici abbeveratoi, sui canili municipali, sulle manifatture e sulle fabbriche e depositi di prodotti di origine animale, sugli impianti per il trattamento igienico del latte destinato al consumo diretto, allo scopo di accertare eventuali inconvenienti igienici e di segnalare i provvedimenti ritenuti necessari per l'eliminazione;
- 3) di esercitare la vigilanza sanitaria sugli animali destinati alla macellazione e sulle rispettive carni, nonchè sui locali adibiti alla macellazione, sugli spacci di carni fresche o congelate o comunque preparate, sui locali o banchi di vendita delle carni di bassa macelleria e sui relativi arredamenti, sugli impianti di raccolta e di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi dei macelli e dei laboratori, allo scopo di far osservare rigorosamente le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti e di rilevare eventuali inconvenienti igienici.

Art. 13 - Il Veterinario è obbligato, all' adempimento degli obblighi stabiliti nel precedente articolo, di denunciare al Podestà ed all' Ufficiale Sanitario le deficienze rilevate, proponendo gli opportuni provvedimenti per l'eliminazione.

PARTE SECONDA

CAPO I.

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Sez. I. Igiene del suolo.

Art. 14 - Le strade, i cortili, le case e le relative attinenze, i terreni urbani scoperti debbono essere tenuti sgombri da immondizie.

Spetta al Comune curare la pulizia delle strade, delle piazze e del suolo soggetto a servitù pubblica.

I proprietari delle case debbono provvedere alla pulizia dei marciapiedi per il tratto che le fronteggia.

I concessionari di suolo pubblico debbono provvedere alla pulizia dei tratti di suolo avuti in concessione.

Art. 15 - E' vietato gettare, spandere e depositare sostanze immonde sul suolo pubblico e nei cortili.

Le immondizie debbono essere raccolte in recipienti impermeabili e coperti per essere depositati nei luoghi stabiliti dal Comune.

Art. 16 - E' vietato battere e spolverare oggetti sul suolo pubblico.

Art. 17 - E' vietato lavare oggetti alle pubbliche fontane o nei canali traversanti l'abitato. Gli indumenti dovranno lavarsi nelle località indicate dall'Autorità Comunale.

Così pure la pulizia di strumenti per l'agricoltura e di altri oggetti, deve essere effettuata nei luoghi fissati dall'Autorità Comunale.

Art. 18 - Lo spazzamento, compreso quello dei locali pubblici, dei cortili, dei marciapiedi, e del suolo concesso in uso privato, dovrà eseguirsi previo uniforme innaffiamento, per il quale è vietato servirsì di acqua di rifiuto.

Art. 19 - Le strade, i cortili ed i terreni debbono essere sistemati in modo che non possano formarvisi ristagni di acqua piovana o di altra provenienza.

Le acque piovane che derivano dalle case debbono essere, allo sbocco delle grondaie, immesse in cunicoli adatti o fognuoli e convogliate nelle pubbliche fogne o in apposite cunette in modo che ne sia impedita la dispersione sul suolo pubblico o nel sottosuolo.

Art. 20 - E' proibito gettare nelle bocche di fogne e nelle caditoie stradali materie capaci di ostruirle.

Art. 21 - E' vietato sbarrare fogne, intercettare scoli, o comunque ostacolare il deflusso di acque sotterranee o altre opere.

Art. 22 - E' vietato disperdere in qualsiasi modo, acqua lurida sul suolo pubblico e nei tratti di corsi d'acqua attraversanti l'abitato, a meno che le relative indutture siano coperte ed abbiano pareti impermeabili.

Art. 23 - Le acque di rifiuto e le materie escrementizie delle abitazioni debbono essere convogliate nei canali della fognatura pubblica.

Quando le pubbliche fogne manchino o siano a così grande distanza da non poter raggiungerle con i fognoli privati, il Podestà potrà autorizzare l'uso di pozzi neri.

Art. 24 - I pozzi neri dovranno essere praticati nel sottosuolo, fuori dal fabbricato e lontani dai muri di fondazione, interponendosi uno strato di terreno argilloso o di balcestruzzo dello spessore minimo di 150 cm. Le pareti debbono avere uno spessore non inferiore a 25 cm. ed essere costruite in cemento, grès o terracotta a vernice inattaccabile o di mattoni legati con cemento od asfalto. Detti pozzi neri saranno cilindrici o ad angoli arrotondati, a fondo concavo di capacità non superiore a due metri cubi, ventilati con tubo fin sopra il tetto e chiusi con coperchio ermetico. Il tubo di caduta va munito di chiusura idraulica. Il proprietario deve regolarne il periodico vuotamento con sistemi pneumatici idonei e provvedere alla loro manutenzione.

In ogni caso i pozzi neri delle case di nuova costruzione debbono distare almeno 10 m. dai pozzi chiari, acquedotti o serbatoi d'acqua.

Art. 25 - I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie delle abitazioni debbono essere costituiti da tubi cilindrici di metallo, giuntati a fuoco, o di cemento, grès o terracotta a vernice inattaccabile e muniti di giunzioni a perfetta tenuta.

Potranno anche essere costruiti in muratura purchè rivestita di cemento od altra materia impermeabile ed a sezione circolare od ovale. Essi debbono avere sezioni a pendenze sufficienti al libero sgo delle materie che debbono smaltire.

Art. 26 - Tutti gli imbocchi dei fognoli debbono essere muniti di chiusini inodori. Non potranno essere immessi fognoli privati in pubbliche fogne se non dietro autorizzazione del Podestà, il quale fissa di volta in volta le norme da osservarsi al riguardo.

Art. 27 - Il Podestà, nell'autorizzare lavori edilizi e stradali, per i quali occorra movimenti di terra, fisserà le norme che dovranno essere seguite per prevenire inconvenienti contro la salute pubblica e, quando sarà necessario per ragioni di igiene, potrà limitare, sospendere o vietare l'esecuzione di qualunque lavoro.

Art. 28 - I lavori di escavazione del piano stradale da effettuarsi in occasione di rinnovamento e restauro di fogne, dovranno essere eseguiti sollecitamente, senza interruzioni e possibilmente di notte. Il Podestà prescriverà, di volta in volta, le norme da seguirsi anche per il trattamento delle materie espurgate ed il loro trasporto.

Art. 29 - Se, in occasione dei lavori di scavo si incontrassero tratti di cunicoli o di fogne o altra opera destinata a condurre acque o materie di spurgo, dovrà esserne dato immediato avviso al Podestà e dovranno essere sospesi i lavori fino a quando i funzionari incaricati dal Podestà stesso non abbiano impartite le istruzioni opportune.

Se, in occasione di lavori di scavo, si incontrassero terre saturate di materie organiche in putrefazione o pozzi neri, si dovranno asportare le prime e vuotare i secondi, rimuovendo le materie luride e riempendoli poi di terra.

Ove non sia possibile, al giudizio dell'autorità comunale, asportare dette materie, queste dovranno essere sottoposte ad un trattamento chimico che valga a disorganizzarle, secondo le istruzioni che saranno impartite dall'ufficiale sanitario.

Art. 30 - Allorchè si procede a vuotamenti di pozzi neri o di canali luridi si dovrà lavare immediatamente quella parte di suolo, sulla quale fosse avvenuto spargimento di materie a causa della vuotatura, in modo che non resti traccia dell'imbrattamento avvenuto.

Art. 31 - Le immondizie, il letame, i residui delle fermentazioni ed in genere ogni materia facile ad imputridire, dovrà essere trasportata mediante carri costruiti secondo le modalità determinate dall'autorità comunale, in modo da evitare qualsiasi spandimento ed esalazione.

L'esportazione di materie putrescibili fuori dell'abitato deve essere effettuata dal 1 novembre al 30 aprile, prima delle ore 8, e, dal 1 maggio al 31 ottobre, prima delle ore 7.

Art. 32 - Il trasporto di bestie morte o di qualunque loro parte deve essere effettuato mediante carri chiusi,

costruiti nei modi fissati dall'autorità, in modo che non possa colare da esse sangue od altra materia.

Art. 33 - Le immondizie stradali e domestiche depositate a scopo agricolo in terreni coltivati debbono essere immediatamente mescolate con la terra e ricoperte di uno strato di terra compresso dello spessore di almeno 30 cm.

Lo stallatico e gli altri rifiuti estrementizi ed i concimi soggetti a putrefazione dovranno essere tenuti in concimaie a fondo e pareti impermeabili, con opportuni scoli a pozzetto di raccolta dei liquidi e ricoperti da uno strato di terra ben compresso, dello spessore di almeno 30 cm. Tali concimaie devono distare almeno 25 m. dalle case abitate e dai pozzi. Per le sole stalle formanti un solo corpo con le case, aventi capacità non superiore a 20 capi grossi, la distanza è ridotta a m. 10.

Art. 34 - I proprietari di terreni a coltura od a pascolo dovranno mantenere spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

E' vietato cagionare impaludamenti di acque superficiali, invasandole in fosse o ponendo ostacolo con altre opere al loro corso od ostruendo aperture di scarico.

Art. 35 - Ferme restando le norme vigenti in materia, non possono intraprendersi opere che interessino il deflusso delle acque, se non dietro autorizzazione del Podestà da rilasciarsi sentito il parere dell'ufficiale sanitario.

Art. 36 - E' in ogni caso vietato irrigare orti o lavare le ortaglie mediante acqua contaminata da immissioni luride e usare materie fecali per concimare gli ortaggi.

Art. 37 - Le vasche da adibirsi alla macerazione delle pianti tessili debbono essere collocate fuori dall'abitato ed alla distanza di almeno 50 m. da qualsiasi casa isolata.

Durante la macerazione l'acqua deve raggiungere un livello tale da ricoprire interamente i materiali da macerarsi e deve essere frequentemente ricambiata. Al termine della macerazione la vasca deve essere ripulita ed i residui dovranno essere interrati o distrutti.

Lo scarico delle acque impiegate nelle macerazioni deve essere fatto a mezzo di condutture impermeabili fino al loro ultimo destino.

Sez. II. Igiene dell'abitato.

Art. 38 - Non può essere eseguita alcuna opera edilizia di demolizione, costruzione, ampliamento o restauro senza autorizzazione del Podestà, che potrà essere rilasciata in seguito alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda corredata del relativo progetto.

In caso di nuova costruzione o di ampliamenti di costruzioni esistenti, il progetto dovrà indicare la elevazione, la topografia quotata e l'orientamento dell'edificio, la sistemazione dei cessi, dei tubi di scarico, dei fognoli ed i modi di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 39 - Non si può intraprendere l'esecuzione di opere interessanti la fognatura domestica e la provvigione d'acqua senza l'autorizzazione del Podestà.

Art. 40 - Le opere di cui ai precedenti articoli dovranno essere costruite con le norme prescritte dal regolamento edilizio e di igiene, ed eventualmente in conformità a quelle prescritte dall'autorità comunale.

Art. 41 - Le case di nuova costruzione od in parte almento rifatte non possono essere abitate senza l'autorizzazione del Podestà, da rilasciarsi soltanto in seguito ad ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere all'uopo delegato.

Il Podestà, in seguito al rapporto dell'ufficiale sanitario o a richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte della medesima, per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 42 - Saranno ritenute cause di inabitabilità tali da motivare la dichiarazione podestarile di inabitabilità di una casa e determinarne la chiusura o lo sgombero:

- 1) L'eccessivo numero di abitanti in relazione all'ampiezza ed al numero dei locali;
- 2) La insufficienza di luce e di aria;
- 3) L'umidità permanente;
- 4) L'insufficiente altezza delle stanze;
- 5) L'ubicazione sotterranea;
- 6) La mancanza d'acqua potabile;
- 7) Le cattive condutture di smaltimento delle materie escrementizie.

Art. 43 - Il regolamento comunale edilizio determinerà l'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via o dei cortili in modo che ogni locale adibito ad abitazione sia provvisto di sufficiente luce.

Art. 44 - La superficie dei cortili non può, in ogni caso, essere inferiore ad un quinto della somma della superficie dei muri che li delimitano.

Le superfici dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi in mezzo ai diversi edifici, quando la somma stessa sia uguale almeno ad una volta e mezzo l'area prescritta per ogni cortile di casa.

Nel caso di riunioni di più cortili, a norma del comma precedente, i muri divisorii non potranno superare l'altezza di m. 5.

Art. 45 - L'altezza dei piani terreni dedicati ad uso bottega o laboratorio non potrà essere minore di m. 4, misurata dal pavimento alle tavole del solaio od all'introdosso della volta nella parte più saliente di essa.

I sottotetti abitabili debbono essere interamente rivestibili di un controsoffitto con spazio d'aria interposto.

Non sono abitabili i sottotetti costituiti dalla nuda calda del tetto.

Quando si voglia ricoprire di asfalto, in tutto o in parte, un edificio destinato ad uso di abitazione, la stratificazione di detto asfalto non può essere fatta immediatamente sul solaio della sottoposta abitazione, ma sopra un piano che resti separato dal solaio medesimo, per l'interposizione di uno spazio libero di altezza non inferiore a cm. 50 e avente spiragli atti ad assicurare un'attiva ventilazione.

Art. 46 - Nessun locale può essere adibito ad abitazione se abbia una cubatura inferiore a metri cubi 24.

Qualora il locale debba servire a più persone la sua cubatura non potrà essere inferiore a metri cubi 15 per ogni persona adulta e metri cubi 8 per ogni fanciullo.

Le stanze abitate debbono essere fornite di pavimento unito ed impermeabile. Il materiale di riempimento fra il pavimento ed il solaio deve essere poroso, asciutto, incombustibile e scevro di materie organiche come l'arena, la farina fossile o la torba impregnata di calce caustica.

Detti ambienti destinati all'abitazione debbono essere muniti almeno di una finestra aperta all'aria libera. La superficie illuminante della finestra non potrà essere inferiore di 1/10 della superficie della stanza e, se vi è una sola finestra, essa non potrà essere inferiore a 2 metri quadrati.

Per tappezzare la stanza è vietato l'uso di carta o stoffe tinte con colori nocivi inclusi nell'elenco di cui allo art. 350 del T.U. Legge Sanitaria 27/7/1934 n. 1265, nonchè l'uso di colori nocivi per dipingere o decorare gli ambienti.

Art. 47 - Non sono permessi i cosiddetti vuoti o pozzi di luce se non nel caso di provata impossibilità di dare in modo migliore aria e luce nell'interno di un edificio ed essi debbono essere destinati esclusivamente ad illuminare corridoi o passaggi o latrine che non siano però in diretta comunicazione con le stanze di abitazione.

Detti pozzi debbono essere accessibili e costruiti in modo che dall'esterno vi si produca un'attiva rinnovazione d'aria.

Art. 48 - Le scale debbono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione. Esse debbono essere ben aerate ed illuminate con finestre praticate nelle pareti apertesi verso l'esterno oppure la coperta a vetri dove avere aperture sufficienti per la ventilazione, tenuto conto delle dimensioni delle scale.

Art. 49 - Le terrazze debbono avere pendenze e bocchette sufficienti per l'immediato scarico delle acque piovane. Il loro pavimento non può avere un livello più alto di quello dei locali abitabili che vi hanno accesso.

Art. 50 - Sia le terrazze che i tetti degli edifici debbono essere muniti di gronde provviste di tubi di grondaie metallici, atti a ricevere e convogliare le acque piovane, ben connessi ed appoggiati ai muri esterni.

Nel caso in cui questi tubi dovessero per necessità passare nell'interno degli edifici, dovranno essere di ghisa e congiunti con piombo. Le grondaie non debbono mai sboccare su altri tetti o terrazze, ma essere prolungate fino alle grondaie inferiori.

Le acque pluviali provenienti dai tetti degli edifici prospicienti sul suolo pubblico, debbono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi sfoganti in appositi cunicoli, in modo da evitare ogni spandimento d'acqua sul suolo stesso.

Nei tubi di sfogo è vietato immettere acqua lorda, come quelle che provengono da cessi, da bagni e da acquai.

Art. 51 - I tubi di grondaia, i tubi portatori di acqua potabile, i tubi di distribuzione, i serbatoi, le canne di latrine debbono essere collocati in modo da non produrre umidità nei muri delle abitazioni.

Art. 52 - Le aree scoperte annesse ai fabbricati debbono avere opportuna pendenza ed essere provviste di canali per lo smaltimento delle acque.

Art. 53 - I pianterreni destinati ad uso di abitazione debbono avere il pavimento sollevato dal terreno circostante almeno un metro e al disotto vespaio o cantine aeree.

Art. 54- I sotterranei non possono essere destinati ad uso abitazione né impiegati come ambienti di lavoro industriale od agricolo a sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro approvato con R.D. 14/4/1937 n. 530 con i temperamenti consentiti dal comma 2° di detto art. 9.

Art. 55 - Il piano della cantina deve essere ad 1 metro sopra il livello medio dell'acqua del sottosuolo e a cm. 50 dal livello massimo prevedibile. Qualora ciò non sia possibile si dovrà eseguire il drenaggio delle fondazioni.

Art. 56- I fabbricati destinati ad abitazione debbono essere forniti di un adeguato numero di latrine, collocate in camerini esterni o appartati che non comunichino direttamente con le cucine o con le stanze da letto, e che prendano aria e luce direttamente dall'esterno. Ogni bocchetta di scarico per liquame deve essere munita di sifone e di un serbatoio di acqua a scarico intermittente per lavaggio, con una dotazione di almeno 10 litri di acqua al giorno per ogni persona che ne usa normalmente.

Art. 57- Le condutture destinate a raccogliere il liquame debbono essere metalliche, giuntate mediante saldatura a fuoco, costruite e collocate in modo da rendere impossibile ogni infiltrazione nei muri e nelle condutture delle acque e facilmente ispezionabili. Tali condutture debbono essere prolungate fin sopra i tetti delle case avendo cura che i loro sbocchi siano lontani dalle finestre più alte o dai serbatoi di acqua. Le condutture di cessi che sboccano nelle pubbliche fogne debbono essere munite al piede di un sifone interruttore a chiusura idraulica, con una bocca di presa proporzionata.

Art. 58- Dove esistono pubbliche fogne le condutture di scarico dell'acqua, lavandini, vasche da bagno, se indipendenti dalle canne dei cessi, dovranno essere fornite, all'imbocco nei fognoli, di interruttori a chiusura idraulica prolungata sino sopra in tetto della casa.

Quando manchino le fogne pubbliche dette condutture dovranno essere immerse in separate vasche impermeabili ed il proprietario ne dovrà curare il regolare vuotamento.

- Art. 59 - Le condutture di cui ai precedenti articoli verranno inoltre costruite o modificate secondo quelle particolari istruzioni, che di volta in volta, il Podestà ritiene di dover impartire a tutela dell'igiene.
- Art. 60 - Ogni focolare, anche a gas, deve essere munito di una propria gola che si prolungherà fin sopra il tetto in modo da non recar molestia o danno agli ambienti.
- Art. 61 - Le case nuove o sostanzialmente modificate dovranno essere provviste di acqua potabile, di lavandini, di cessi in numero sufficiente, di condutture di scarico delle acque piovane e in perfetto stato di impermeabilità, nonchè di gola di focolai o camini.
- Art. 62 - Le scuderie e le stalle dei fabbricati di nuova costruzione debbono avere pavimento impermeabile e non debbono essere in diretta comunicazione con le camere di abitazione.
- Le finestre delle stalle debbono essere munite di retina metallica per la opera contro le mosche. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere fatti di materiali di cui sia agevole la lavatura e la disinfezione.
- Art. 63 - Le rimesse che servono anche per la pulizia delle vetture, debbono essere fornite di acqua corrente e di conduttura di scolo.
- Sez. III. Igiene degli edifici rurali.
- Art. 64 - La costruzione delle case rurali è subordinata alla approvazione del Podestà, al quale deve essere presentata una pianta schematica della casa con le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.
- Il Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario, concede l'approvazione o indica le modificazioni che debbono essere apportate.
- Art. 65 - Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno bene asciutto e con falda acqua profonda. Ove non sia possibile una tale condizione, dovrà essere il sottosuolo della casa munito di buon drenaggio ed il piano di costruzione della casa sarà elevato di almeno m. 0.50 sul piano circostante di campagna.
- Art. 66 - Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali dovranno essere protetti dalla umidità del suolo con mezzi opportuni.
- Art. 67 - I muri, le coperture dei pavimenti dovranno essere costruiti con materiali non igroscopici e sarà escluso per il rinterro dei pavimenti qualunque materiale inquinato o sudicio. Sarà provveduto al regolare allontanamento delle acque meteoriche dal suolo circostante alla casa.

- Art. 68 - Ogni abitazione rurale dovrà avere ambienti da servire come stanze da letto ed un ambiente da servire contemporaneamente per cucina, per camera da pranzo e per ambiente nel quale si trascorrano in casa le ore libere ed altri locali per deposito di provviste, attrezzi, ecc.
- Art. 69 - Le camere da letto saranno esposte preferibilmente a mezzogiorno.
- Art. 70 - L'altezza delle camere di abitazione non dovrà essere inferiore a m. 2.50 e la cubatura delle camere da letto dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per persona di età superiore ai 10 anni e almeno di mc. 8 per i ragazzi fino ai 10 anni.
- Art. 71 - Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere finestre che si aprono immediatamente all'aria libera.
- Per ogni camera la superficie illuminante della finestra dovrà ragguagliare in complesso $1/10$ della superficie del pavimento; se vi sia un'unica finestra, questa non dovrà avere una superficie minore di mq. 1.50.
- Art. 72 - Nelle stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto vi sarà un controsoffitto.
- Art. 73 - La cucina, dati i molteplici usi, dovrà essere spaziosa, munita di due finestre, possibilmente una a nord e l'altra a sud. Dovrà avere un vuotatoio di pietra oppure di altro materiale per lo scarico delle acque di rifiuto. Il focolare dovrà avere un'apposita canna per il fumo, protratta di almeno 1 metro al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo e dovrà avere apposita cappa.
- Art. 74 - I pavimenti delle camere da letto e della cucina dovranno essere di mattonelle. Possono essere permessi i pavimenti di legno.
- Art. 75 - Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere provveduta di latrina. Questa avrà pavimento impermeabile, sarà provvista di una finestra apertibile all'aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione. Ad essa non dovrà accedersi né dalla cucina, né dalle camere da letto; ma possibilmente dal locale degli attrezzi rurali o da altro locale.
- Art. 76 - Le materie fecali saranno raccolte in apposito pozzo nero.
- Art. 77 - Il pozzo nero sarà costruito a distanza dal muro della casa di almeno m. 0.50. Fra il muro di casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo.

- Art. 78 - I pozzi neri saranno costruiti sempre a tenuta completa, esclusi, per qualsiasi ragione, quelli a fondo filtrante.
- Art. 79 - I pozzi neri avranno pareti e fondo dello spessore di m. 0,50, almeno, costruiti in buona muratura di mattoni o di pietra o malta idraulica ed intonacati a cemento. Avranno angoli arrondati e fondo concavo; verranno coperti a volta con canna di ventilazione fino al tetto; la loro apertura sarà munita di doppio chiurino o di altro mezzo che si opponga alle esalazioni. Per meglio proteggere il terreno circostante dalle infiltrazioni, converrà disporre intorno alle pareti del pozzo uno strato di argilla ben battuta.
- Art. 80 - Ogni abitazione deve disporre di acqua potabile; quando non sia possibile approvvigionare la casa di buona acqua potabile di sorgente o che questa sia troppo lontana per poter essere utilizzata, si ricorrerà allo scavo di pozzi o alla costruzione di cisterne.
- Art. 81 - I pozzi di acqua potabile dovranno essere scavati lontano, per quanto possibile, da qualunque causa di inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda sotterranea. In ogni caso dovranno distare di almeno 25 m. dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.
- Art. 82 - I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento dello spessore di almeno 2 cm. Le pareti dovranno raggiungere lo strato acquifero ad una sufficiente profondità del livello minimo della falda liquida. La loro apertura dovrà essere chiusa da apposita torretta o casotto in muratura. L'attingimento sarà fatto con pompa o quanto meno con secchio fisso, preferibilmente metallico avendo cura in tal caso di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.
- Art. 83 - In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari. Anche per questi dovrà provvedersi a creare una piccola zona di protezione.

- Art. 84 - Sarà permesso l'uso di cisterne là dove sia impossibile provvedersi d'acqua potabile in altro modo.
- Art. 85 - Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile. Le cisterne saranno possibilmente provviste di pozzuolo e di filtro a sabbia convenientemente mantenuti. La prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalla cisterna e ciò possibilmente con mezzi automatici. L'estrazione dell'acqua dalla cisterna dovrà essere fatta con pompa.
- Art. 86 - Le stalle, ovili, porcili, pollai, saranno, possibilmente, tenuti distinti dalla casa di abitazione. Quando facciano con la casa un sol corpo non saranno posti in comunicazione diretta con essa, ma separati dal resto della casa con muri divisorii e soffitti resistenti impermeabili. Per quanto possibile non verranno utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti od altrimenti situati a contatto immediato con le dette stalle, ovili, porcili, pollai.
- Art. 87 - Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. E' raccomandabile abbiano una cubatura di almeno metri cubi 30 per capo di bestiame grosso e la metà per il bestiame minuto.
- Il pavimento della stalla sarà lastricato, in lastre di pietra ben connesse o fatte di asfalto, cemento o di altro materiale impermeabile, ed avrà gli scoli necessari.
- Le orine verranno raccolte in apposito pozzetto o saranno dirette al letamaio mediante condotti a fondo concavo e impermeabili.
- I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni di costruzione e di distanza indicate per i pozzi neri.
- Art. 88 - Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie, dovranno essere fatte in modo da poter essere facilmente pulite, e, in caso di bisogno, completamente disinfettate.
- Art. 89 - Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scomparti, per evitare l'uso contemporaneo di una stessa vasca d'acqua per più animali e con materiale di facile e perfetta lavatura.
- Art. 90 - Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fossi. I mucchi dovranno posare su piattaforme od aie impermeabili e costruite per modo che i liquidi provenienti dal letame non s'infiltrano nel terreno circostante.

Le fosse per il letame avranno il fondo e le pareti impermeabili, saranno costruite in buona muratura e verranno intonacate nell'interno con cemento idraulico.

I mucchi di letame e le fosse dovranno distare non meno di 25 m. da qualunque abitazione, dai pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile.

Art. 91 - I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono operazioni a manipolazioni agricole, dalle quali può venire alterazione dell'aria delle abitazioni (per esempio le tinaie), quando questi locali formano corpo con esse saranno impermeabili.

PARTE TERZA

CAPO I°

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E CONTAGIOSE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

Sez. I. Misure contro le malattie infettive dell'uomo.

Art. 92 - Non appena un sanitario abbia constatato nel territorio del Comune un caso di malattia infettiva o diffusiva o sospetta, deve farne denuncia al Podestà ed all'Uff. Sanitario e poscia coadiuvarli nell'espletamento delle disposizioni impartite dall'Autorità stessa e nell'adozione delle cautele che si palesano necessarie durante il decorso delle malattie.

Il Podestà darà notizia di tale denuncia al Medico Provinciale.

I Medici sono tenuti particolarmente a denunciare:

- 1) entro due giorni, all'autorità di P.S. le persone affette da intossicazione cronica prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, in seguito a constatazione fattane per visita o assistenza;
- 2) I casi di tracoma riscontrato in istituti di educazione e di cura civili e militari, negli opifici industriali e in altri luoghi abitati da collettività;
- 3) I casi di malattia venerea accertata nei luoghi suddetti e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.

Art. 93 - La denuncia deve essere redatta in duplice copia, una per il Podestà e l'altra per l'Ufficiale Sanitario, e nome, cognome, età, abitazione, provenienza dell'infermo e possibilmente il giorno in cui cominciò la malattia, la diagnosi certa o presuntiva della malattia o se si tratta solo di un caso sospetto; se il medico curante abbia preso le misure prescritte per prevenire la diffusione della malattia stessa.

Deve pur aggiungere nella denuncia le indicazioni prescritte all'art. 4 del D.M. 15 marzo 1923, tenendo presenti inoltre le norme di cui al D.M. 22/5/22.

Art. 94 - Ogni cittadino, ai termini dell'art. 258 del T.U. della legge Sanitaria, è tenuto in caso di manifestazione di malattia infettiva a carattere epidemico, a dare, dietro richiesta del Podestà, le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione.

Art. 95 - Oltre ai sanitari curanti, anche i direttori di collegi, di educatori, di istituti, di stabilimenti di lavoro, di ricoveri, i direttori di edifici, scuole o simili, gli albergatori in genere, hanno l'obbligo di denunciare al Podestà i casi di malattia infettiva delle persone colpite appartenenti a detta collettività.

Art. 96 - In caso di malattia infettiva, o diffusiva il sanitario curante deve dare alle persone che assistono o avvicinano l'ammalato tutte le istruzioni necessarie circa le misure da adottarsi per impedire la propagazione del contagio.

In caso di necessità il sanitario prescriverà l'isolamento dell'infermo e dischiuso assistente e chiederà tempestivamente all'Ufficio Municipale di Igiene di provvedere per il trasporto dell'ammalato nei luoghi di isolamento di cui all'art. 146 del regolamento sanitario 3 - 3 - 1901 n. 45.

Art. 97 - E' proibita la consegna ai lavandai della biancheria e di oggetti di vestiario che siano stati a contatto di persona colpita da malattia infettiva, prima che sia stata eseguita dall'Ufficio Municipale di Igiene o, sotto la vigilanza di questo, dalla famiglia dell'ammalato, la disinfezione prescritta.

E' altresì proibito asportare effetti ed oggetti dalla camera dell'ammalato e scopare a secco l'abitazione del medesimo prima che si sia provveduto a detta disinfezione.

Art. 98 - Il Podestà può ordinare, indipendentemente dal verificarsi delle ipotesi previste nei precedenti articoli, che vengano eseguite periodiche disinfezioni negli alberghi, pensioni, opifici, locande, convitti, ricoveri, stabilimenti ecc.

Art. 99 - Gli ammalati contagiosi non possono essere trasportati in vetture pubbliche o da noleggio, ma bensì nelle vetture che fornirà il Comune su richiesta dei privati. I privati possono servirsi a questo scopo di mezzi di trasporto propri solo dopo che l'Ufficio Municipale d'Igiene abbia impartito le necessarie istruzioni circa le misure profilattiche da adottare.

Art. IOO - E' vietato porre in vendita oggetti usati di vestiario o letterecchi senza che siano stati disinfettati.

A prova dell'avvenuta disinfezione, tali oggetti verranno bollati dall'Ufficio Municipale d'Igiene.

Art. IOI - I barbieri e i parrucchieri hanno l'obbligo di curare la perfetta pulizia dei loro negozi, degli strumenti, delle suppellettili e della biancheria in essi contenuti. Gli strumenti dovranno, dopo ogni servizio, essere sterilizzati mediante prolungata immersione in acqua bollente o antisettica. Per incipriare i clienti dovranno servirsi di spolverizzatori a secco oppure di ovatta e di cartine incipriate che distruggeranno dopo ciascun servizio.

L'apertura di un esercizio di barbiere e di parrucchiere per signora deve essere subordinato all'autorizzazione del Sindaco, che rilascia dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario circa la idoneità dei locali e del loro arredamento.

In armonia di quanto è prescritto dagli art. 262 e 294 del T.U. della Legge Sanitaria, il personale addetto agli esercizi di barbiere e di parrucchiere per signora non può essere assunto in servizio se non dopo che a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità fisica relativa all'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale visita sarà annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti sul libretto di lavoro istituito con la legge 10 gen. 1935 n. II2.

Art. IO2 - E' vietato sputare nei veicoli di trasporto.

Nelle scuole, negli opifici e nei luoghi di pubblico ritrovo dovrà essere appeso un cartello che vieti di espettorare. In detti ambienti devono essere collocati sputacchiere contenenti polveri o soluzioni antisettiche.

Art. IO3 - Il Podestà, a mezzo del personale sanitario, esercita la vigilanza igienica sugli Istituti di educazione secondo il disposto degli articoli I43, I44, I45 del regolamento sanitario 3/2/I90I n. 45 e provvede, secondo il disposto degli art. 266 e 267 del T.U. della Legge sanitaria approvata con R.D. 27/7/I934 n. I265, nonché degli art. IO e II del regolamento 29/3/890 n. 9 e giusta le prescrizioni dell'Ufficio di igiene alla vaccinazione e rivaccinazione gratuita di tutte le persone residenti nel territorio del Comune, facendo eseguire le disposizioni vigenti in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Art. 104 - L'Autorità sanitaria Municipale sottoporrà a disinfezione tutti gli oggetti che arrivano direttamente, come bagagli in transito da luoghi infetti e che non siano stati disinfettati al confine dall'Autorità governativa.

Art. 105 - Quando si verifichi un caso sospetto di malattia esotica il Podestà curerà l'adozione delle misure profilattiche e farà accertare dall'Ufficiale Sanitario la diagnosi della malattia.

Art. 106 - In caso di malattia esotiche o comunque pericolose, l'autorità sanitaria potrà disporre perchè vengano isolati, oltre l'infermo, anche coloro che lo assistono e, in caso di necessità, gli abitanti dell'edificio in cui si è accertata la malattia nonché quelli degli edifici circostanti.

Art. 107 - Le levatrici sono tenute alla osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento sull'esercizio ostetrico 6 dic. 1928 n. 3318 e alle prescrizioni che, di volta in volta, darà loro l'Ufficiale San.

Sez. II. Misure contro le malattie infettive e contagiose degli animali.

Art. 108 - Il veterinario curante, i veterinari ispettori, i proprietari o detentori di animali, gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta, gli esercenti le mascalcie, hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al Podestà, secondo il disposto dell'art. 264 del T.U. Legge sanitaria 27 luglio 1934 N. 1265 e degli art. 1 e 2 del regolamento polizia veterinaria 10 maggio 1914 N. 533, qualunque caso di malattia infettiva o contagiosa degli animali, accertata o sospetta.

Così pure le persone indicate hanno l'obbligo di denunciare i casi di morte improvvisa di animali non imputabile a malattia comune già accertata.

Art. 109 - Inoltre sono tenuti a procedere alle denunce le autorità ed i funzionari di cui all'art. 3 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 N. 533.

Art. 110 - Dette denunce debbono essere presentate, oltre che nei casi previsti dall'art. 1 del R.D. 10 maggio 1914 n. 533, anche per tutte quelle malattie infettive o diffusive che venissero segnalate dal Prefetto.

Art. 111 - La denuncia deve indicare:

- 1) la specie, la razza, il mantello ed il numero degli animali ammalati o morti;

- 2) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, se si trattasse di caso sospetto o di morte improvvisa per causa ignota;
- 3) la stalla, casa privata, stazione di allevamento o mandria in cui si è verificato il caso denunciato;
- 4) il nome e domicilio del proprietario o detentore;
- 5) le misure adottate per impedire il diffondersi della malattia.

Art. 112 - Il Podestà deve subito comunicare tali denunce al Veterinario Provinciale provvedendo, ove occorra, perchè sia accertata la diagnosi della malattia o della morte denunciata e disporre nei modi prescritti dall'art. 53 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934 n.383 e dell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n.533.

Art. 113 - In caso di rifiuto o di ritardo da parte dell'interessato nell'adottare le misure prescritte dall'autorità, il Podestà indipendentemente da ogni altra azione dispone perchè le operazioni stesse vengano compiute dal personale sanitario comunale o incaricato, a norma dell'art.55 del T.U. della legge Comunale e Provinciale già citato.

Art. 114 - Nell'ipotesi prevista ai precedenti articoli deve procedere tempestivamente, sotto la direzione o la vigilanza del veterinario comunale, alla disinfezione delle pareti e dei pavimenti delle stalle e dei luoghi che contengano o abbiano contenuti animali infetti o sospetti, degli arnesi ed attrezzi che abbiano avuto contatto con gli animali stessi, degli animali vivi che abbiano superato la malattia o siano stati soltanto sospetti, nonché del personale addetto alla loro custodia.

Art. 115 - Si dovrà procedere alla distruzione dei cadaveri degli animali colpiti da malattie infettive o sospette, secondo le istruzioni ministeriali 20 giugno 1914 allegate al regolamento di polizia veterinaria 10.5.1914 n.533.

Art. 116 - Gli animali affetti o sospetti di malattia infettiva o morti in seguito a malattia infettiva non potranno essere trasportati se non nei modi prescritti di volta in volta dal veterinario comunale o dall'Uff. Sanitario.

Art. 117 - I proprietari o gli agenti di proprietari i cui animali siano collocati in stalle di isolamento o di osservazione, potranno accedere alle medesime soltanto in seguito a permesso dell'autorità sanitaria.

Art. 118 - Il veterinario comunale ha l'obbligo di assistere ai mercati e alle fiere, di visitare gli animali quando entrano nel recinto e di provvedere perchè venga ottemperato alle norme igieniche vigenti in materia.

Il Podestà provvede perchè, terminata la fiera, il mercato o l'esposizione del bestiame, siano ripulite le piazze, le vie, le piattaforme dei pesi pubblici e tutte le località in genere nelle quali ha stazionato il bestiame.

Art. 119 - I cani, quando circolino in luoghi pubblici o aperti al pubblico e non siano condotti con guinzaglio, devono essere forniti di museruola. Possono essere tenuti senza museruola. Possono essere tenuti senza museruola:

- a) i cani da guardia, entro i limiti dei luoghi da sorvegliare;
 - b) i cani da pastore e i cani da caccia mentre sono adibiti alla custodia del gregge ed alla caccia.
- I cani vaganti senza museruola saranno accalappiati.

CAPO II.

Polizia mortuaria.

Sez. I. Decessi e trasporto di cadaveri.

Art. 120 - Tutti gli esercenti la professione di medico - chirurgo devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile la morte della persona da essi assistita e la malattia che ne fu la causa.

In mancanza del medico, tale denuncia dovrà essere fatta dai capi di famiglia, dai direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività, entro 24 ore dal presunto decesso che si sia verificato fra coloro che fanno parte della famiglia o della collettività stessa.

Art. 121 - Nelle denunce di morte si dovrà indicare l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del defunto, la causa certa o presuntiva di morte.

Art. 122 - Chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza o rinvenga membra o pezzi di cadavere o di ossa umane, deve fare immediata denuncia all'autorità municipale o di P.S.

Art. 123 - Il caso di decesso denunciato al Municipio deve essere fatto constatare da un medico il quale rilascerà un certificato della visita fatta, da esibire all'ufficio dello Stato civile per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di

deposito o al cimitero.

Le morti a domicilio vengono accertate dai medici necroscopi designati dal Podestà.

Art. 124- Qualora vi siano indizi che autorizzino il sospetto di morte avvenuta per causa delittuosa, sia il medico curante che il medico necroscopo ne faranno immediata denuncia all'autorità giudiziaria e all'autorità Municipale.

Qualora il sanitario abbia il sospetto che il decesso sia avvenuto per malattia infettiva ne farà pronto avviso all'Ufficio di Igiene e adotterà senz'altro i necessari provvedimenti di isolamento e di disinfezione.

Art. 125 -E' vietato rimuovere il cadavere, lavarlo, vestirlo prima che la morte sia stata dichiarata, per iscritto, dal medico curante o prima che, in mancanza di questo, il medico necroscopo abbia accertata la morte.

Art. 126 -Il trasporto dei cadaveri non può effettuarsi che con i carri destinati al servizio dei trasporti funebri e deve essere eseguito nelle ore prescritte dall'autorità Comunale.

Per il trasporto di cadaveri che provengono dall'estero o da altro comune si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento 25 luglio 1892 N.448 e nell'art.322 del T.U.Legge sanitaria 27 luglio 1934, N.1265.

Sez. II. - Polizia dei Cimiteri.

Art. 127 -Il Podestà esercita, a mezzo dell'Uff.Sanitario, la vigilanza sui cimiteri.

L'Ufficiale Sanitario deve ispezionare frequentemente i cimiteri comunali per assicurarsi che siano osservate tutte le disposizioni sanitarie e per far promuovere dall'Autorità Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 128 -Non è permesso ricevere nel cimitero cadaveri, per inumazione o tumulazione, che non siano accompagnati da ordine di sepoltura rilasciato dall'Ufficiale di stato civile.

Art. 129 -Nel cimitero comunale possono essere ricevuti i cadaveri:

- a) delle persone morte nel comune, qualunque sia stato il loro domicilio in vita;
- b) delle persone morte fuori comune ma aventi nel comune stesso domicilio legale;
- c) di quelle infine non domiciliati nel comune e morte fuori di esso, purchè aventi diritto a sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso.

E' necessario però nei casi di cui alla lettera b e c che sia stata rilasciata l'autorizzazione a norma dell'art. 339 del T.U. Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 N. 1265.

Art. 130 - L'assegnazione delle aree destinate alle sepolture comuni viene fatta dal custode del cimitero, in base alle istruzioni avute dall'autorità comunale, ed ogni sepoltura è segnata col numero d'ordine della fossa.

Art. 131 - Chiunque intenda eseguire opere od innovazioni dovrà ottenere l'autorizzazione del Podestà che la rilascia per iscritto.

Art. 132 - Non è permessa la costruzione di edicole funerarie al di là del muro di cinta del cimitero, mentre è consentita invece la costruzione di sepolture private purchè siano rispettate le norme degli articoli 109, 110, 111, 112, del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 N. 448.

Art. 133 - Anche sulle sepolture private l'autorità Comunale esercita la sua sorveglianza a norma dell'art. 284 del Regolamento citato.

Art. 134 - Le esumazioni di cadaveri saranno eseguite d'ordinario nelle ore in cui il pubblico non accede al cimitero.

Tranne nei casi in cui le esumazioni vengano ordinate dall'autorità giudiziaria, non saranno permesse esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

PARTE QUARTA

Vigilanza sull'Igiene del lavoro e delle scuole.

CAPO I.

Vigilanza sull'Igiene del lavoro.

Art. 125 - L'Ufficiale Sanitario in ottemperanza all'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, tenendo presente l'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità ed approvato dal Ministro dell'Interno, procederà alla classificazione delle manifatture, fabbriche, depositi insalubri ed in altro modi pericolosi alla salute degli abitanti, in attività nell'ambito territoriale del Consorzio, determinando se quelli compresi nella prima classe, ai sensi del secondo comma dell'art. 216 sopracitato, siano sufficientemente

isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni, e se per le altre siano adottate cautele speciali, per evitare nocimento al vicinato.

Art. 136 - Proporrà al Podestà, ove ha sede il Consorzio, il Regolamento per le speciali cautele da osservarsi nei suddetti stabilimenti insalubri.

Proporrà la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri e pericolosi, quando il loro esercizio o la loro ubicazione sono dannose alla salute del vicinato.

Art. 137 - Proporrà al Podestà del Comune che sia mantenuta nello abitato un'industria manifatture inscritta nella prima classe, quando abbia accertato che, per l'introduzione dei nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

Il Podestà provvederà, sentito il Medico Provinciale.

Art. 138 - Ricevuta dal Prefetto comunicazione dell'apertura di una nuova fabbrica e manifattura insalubre, l'Ufficiale Sanitario la ispezionerà subito per accertarsi se sono state osservate le disposizioni di legge.

Art. 139 - Almeno tre volte all'anno deve ispezionare gli stabilimenti suddetti per accertare che il servizio di assistenza medica e farmaceutica funzioni regolarmente. Può proporre al Prefetto la revoca del Decreto concedente la autorizzazione ove lo ritenga necessario.

Deve altresì ispezionare le fabbriche, le officine, gli opifici e gli stabilimenti di qualunque natura, per accertare che tutti i fanciulli che vi lavorano sono stati vaccinati e rivaccinati con esito positivo.

Art. 140 - In tutti i casi, in cui l'Ufficiale Sanitario, lo riterrà necessario, può avvalersi del Dispensario o della Sezione dispensariale più vicina.

Art. 141 - Deve visitare le donne minorenni ed i fanciulli che vogliono essere ammessi negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie, nei lavori delle cave, miniere e gallerie, dichiarare se la donna od il fanciullo per le loro condizioni di salute, per le loro condizioni e costituzione fisica, siano adatti, senza nocimento per il loro sviluppo organico, al lavoro manuale, specificando quali lavori ai quali eventualmente non crede adatta la persona visitata.

Dopo la visita la persona rilascerà nell'apposito libretto, fornito dai Comuni, tutte le

dichiarazioni ed indicazioni richieste.

La visita della minorenni deve essere fatta con presenza di una sua parente o di altra donna di fiducia.

Tale visita sarà ripetuta secondo le richieste degli Ispettori governativi e periodicamente anche l'Ufficiale Sanitario deve accertarsi se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro, nel quale sono occupati, e se sono affetti da malattie contagiose.

Art. I42- Gli operai, che siano stati affetti da malattie infettive o diffuse, non potranno riprendere servizio, se non previo parere dell'Ufficiale Sanitario, che rilascerà agli interessati gratuitamente regolare certificato.

Art. I43- L'Ufficiale Sanitario deve visitare le puerpere quando debbono essere riammesse al lavoro negli opifici o nelle industrie, per constatare e dichiarare che le condizioni di salute permettono loro di compiere senza pregiudizio il lavoro, nel quale intendono occuparsi.

Art. I44- L'Ufficiale Sanitario non può, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera sua, quando sia richiesta, per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro, rilasciando i relativi certificati. Ha diritto in tal caso a percepire le indennità contemplate dalle disposizioni di Legge sugli infortuni del lavoro.

Art. I45- L'Ufficiale Sanitario dà parere sulle speciali concessioni per l'anticipo nei mesi di estate, per il rinfresco dei lieviti, nel lavoro dei forni, e vigila sull'esecuzione della legge sul lavoro notturno degli operai addetti.

CAPO II.

Vigilanza sull'igiene delle scuole.

Art. I46- Le scuole pubbliche e private, gli asili e i convitti sono soggetti alla vigilanza dell'Ufficiale Sanitario che li visiterà senza preavviso frequentemente ed, in ogni caso, sempre che fosse richiesto dalla Direzione della Scuola o convitto.

Art. I47- L'Ufficiale Sanitario baderà alla pulizia degli ambienti e curerà di allontanare dalla comunità coloro che fossero affetti da malattie contagiose o sospette di esserlo. Gli individui che furono allontanati per malattia contagiosa non potranno esser riammessi senza un certificato medico dell'Ufficiale Sanitario che attesti la loro completa guarigione.

Art. I48 - Il Podestà può ordinare, sentito l'Ufficiale Sanitario, la chiusura della Scuola o di una classe soltanto, nei casi di malattie contagiose diffuse.

Art. I49 - Le scuole, convitti, asili, dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno, e sempre prima della riammissione dei bambini che frequentano dette scuole.

PARTE QUINTA

IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI.

CAPO I.

Approvvigionamento idrico.

Sez. I. Approvvigionamento idrico.

Art. I50- Spetta all'Ufficiale Sanitario la vigilanza sulla presa dell'acqua, sulla conduttura, sulla dotazione e sulla distribuzione dell'acqua stessa.

Il podestà curerà di dotare di buona acqua potabile le località del Comune che ne sono sprovviste, e di migliorare il sistema di approvvigionamento idrico là dove esso non presenta tutti i requisiti voluti dalle norme igienico-sanitarie.

Nella costruzione di pozzi si terranno presenti le seguenti norme:

- 1) I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, ad una sufficiente distanza da stalle, concimaie, od altre cause di inquinamento.
- 2) Essi dovranno essere costruiti con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno cm. 2; le pareti dovranno raggiungere lo strato acquifero ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.
- 3) L'apertura dovrà essere fornita di adatto sistema di chiusura e i pozzi saranno circondati da una zona di protezione con rivestimento impermeabile e con sufficiente pendenza verso l'esterno.
- 4) L'acqua dovrà essere attinta con pompa o con secchio fisso, preferibilmente metallico.

Quando la falda freatica lo consente è raccomandabile la costruzione di pozzi tubolari forniti di zona di protezione.

Se non si possa ricorrere alla costruzione di pozzi circolari, si costruiranno cisterne in buona opera muraria, rivestite internamente di cemento, munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia, con opportuno dispositivo per deviare le acque delle prime piogge, con pompa.

Anche le fontane è necessario siano fornite delle misure di garanzia ritenute indispensabili, e cioè di una zona di protezione estesa sufficientemente, circondata da un reticolato e da un fosso di guardia.

Art. 151 - I proprietari dei pozzi sono tenuti ad uniformarsi a quanto le Autorità Sanitarie preserveranno per garantire la salubrità dell'acqua. Così pure per i serbatoi, i proprietari cureranno che questi siano costruiti con materiale che non alteri la purezza dell'acqua, escludendosi in ogni caso il piombo o le vernici che ne contengono. Detti serbatoi dovranno essere chiusi ermeticamente.

Art. 152 - I pubblici lavatoi debbono avere pareti intonacate e pavimento impermeabile e fornito di adatta pendenza verso la bocca di scarico. In questi pubblici lavatoi è vietato lavare biancheria o indumenti di ammalati, o sospetti di esserlo.

Sez. II. Vigilanza igienica sugli alimenti.

Art. 153 - E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di generi alimentari di munirsi dell'autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Comunale per poter esercitare il proprio commercio.

Art. 154 - Il personale addetto agli spacci di generi alimentari dovrà essere munito di certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario; detto certificato dovrà indicare che l'individuo è immune da malattie contagiose. Visite di controllo, sia al locale ove vengono venduti generi alimentari, sia al personale addetto alla manipolazione e vendita, di detti generi, saranno periodicamente eseguite dall'Ufficiale Sanitario.

Il Podestà farà esaminare dall'Ufficiale Sanitario se ai locali nei quali sarà istituito il commercio risponde ai requisiti igienici sanitari, ordinando eventualmente le modifiche e i miglioramenti da apportare ai locali stessi prima di autorizzare la vendita.

Art. 155 - Con apposita ordinanza e su proposta dell'Ufficiale Sanitario il Podestà sospenderà il commercio in quegli spacci che non presentassero i requisiti richiesti, salvo ad ordinare la chiusura definitiva con analogo provvedimento.

Art. 156 - E' vietato vendere o detenere per vendere ogni prodotto o bevanda:

- a) non rispondente per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale viene designato;
- b) se privato, sia pure in parte, delle sostanze nutritive proprie del prodotto;
- c) se mescolato con materie di qualità inferiore.

Ne è invece consentita la vendita quando tali prodotti portino l'indicazione delle modifiche subite.

Sez. III. Vigilanza sulle macellazioni.

- Art. I57 - Il regolamento di vigilanza sanitaria delle carni (20-12-1928 n. 3298) stabilisce le norme per la macellazione, vendita e trasporto delle carni.
- Art. I58 - Tutti gli animali, bovini, ovini, suini ed equini destinati alla alimentazione dell'uomo, dovranno essere sottoposti, prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute.
- Art. I59 - Non possono essere macellati i bovini, suini ed ovini che per la loro età o per lo sviluppo fisico insufficiente non garantiscono un conveniente potere nutritivo delle loro carni.
- Art. I60 - Secondo quanto stabilisce il Regolamento 20/12/1928 n. 3298, il veterinario deve eseguire la visita dell'animale prima della macellazione e l'ispezione dei visceri e delle carni dopo.
- Art. I61 - Vanno esclusi dalla macellazioni gli animali affetti da rabbia, carbonchio ematico e sintomatico ed edema maligno.
Le carni di animali affetti da tubercolosi a carattere localizzato, senza diffusione ematogena, possono essere vendute come bassa macelleria, senza cottura ma eliminando le parti sede di lesioni. Se si sospetta la diffusione ematogena, le carni potranno essere vendute cotte.
- Art. I62 - L'impianto delle celle frigorifere deve essere autorizzato dal Prefetto dopo gli opportuni accertamenti sanitari e tecnici.
- Art. I63 - I carri per il trasporto delle carni debbono essere chiusi e rivestiti internamente di lamiera, in modo che sia garantita la costante nettezza. Il trasporto delle carni ammesse alla vendita ai privati deve farsi in ceste di vimini e la carne dovrà essere coperta con panni puliti.
- Art. I64 - Gli spacci di carne di bassa macelleria sono gestiti dal Comune e la vendita deve farsi su banchi o in appositi locali sotto la sorveglianza sanitaria.
- Art. I65 - E' vietata la vendita ambulante di carni di qualsiasi genere. L'autorità sanitaria potrà di volta in volta autorizzare per iscritto tale vendita, stabilendone le modalità.
- Art. I66 - La vendita di animali da cortile, polli, conigli ecc. e della selvaggina può essere fatta dopo la visita del veterinario comunale.

Sez. IV. Pesci, crostacei ecc.

Art. 167 - E' consentita la vendita di pesce fresco, crostacei, e molluschi freschi ai venditori girovaghi purchè forniti della licenza di cui al R.D. 16/12/1926 n. 2174, e per i molluschi debbono essere rispettate le disposizioni della legge 4/7/1929 n. 1315.

Art. 168 - I pesci che non presentino tutte le garanzie di freschezza ed innocuità per i consumatori, saranno sequestrati e distrutti.

Art. 169 - Le vasche ove si ammolano o si mettono in guazza il merluzzo, il baccalà e lo stoccafisso, dovranno essere costruite con materiale impermeabile ed in esse l'acqua dovrà essere igienicamente buona e frequentemente rinnovata.

Sez. V. Latte, burro, latticini, formaggi.

Art. 170 - L'esercizio delle vaccherie è subordinato all'autorizzazione del Podestà che la rilascia a seguito di ispezione dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, così pure, per le rivendite di latte.

Le norme che disciplinano la vigilanza igienica del latte sono contenute nel R.D. 9/5/1929 n. 994.

Art. 171 - Il personale addetto alle vaccherie e latterie deve essere sano, e deve avere subito la vaccinazione antitifica. L'Ufficiale Sanitario è tenuto a eseguire controlli periodici per accertare che gli addetti a tali aziende curino la propria pulizia personale.

Art. 172 - Il conduttore di vaccherie è tenuto a denunciare qualunque malattia febbrile si verifichi nel bestiame, e così pure è tenuto a denunciare, quando ne sia a conoscenza, le malattie infettive che si verificassero nelle persone addette alla vaccheria o nelle loro famiglie.

Art. 173 - L'Autorità Comunale provvederà, dopo gli opportuni accertamenti, alla determinazione della percentuale media di grasso esistente nel latte nella zona di produzione stabilendo la percentuale di grasso che il latte in vendita dovrà contenere.

Art. 174 - Non può essere venduto latte proveniente da altri Comuni senza l'autorizzazione del Podestà che la rilascia dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia accertato che il latte presenta tutte le garanzie igieniche relative agli animali lattiferi, al personale, ai recipienti in cui il latte stesso viene trasportato.

Art. 175 - Col nome di burro devesi intendere soltanto la materia grassa ricavata con operazioni meccaniche unicamente dal latte di vacca. Se la preparazione del burro è stata fatta con latte di pecora ne sarà permesso il commercio con la denominazione di "burro di pecora".

Art. I76 - E' vietato fabbricare e porre in vendita burro contenente meno dell'82% in peso di sostanza grassa o contenente sostanze per la conservazione, fatta eccezione del borato di sodio che però non dovrà superare il 2 per mille. E' vietato inoltre aggiungere al burro le sostanze coloranti vietate dalle disposizioni sanitarie vigenti in materia.

Art. I77 - La produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei è disciplinato dalla legge I9/5/I930 n. 777; dal R.D. legge I5/I0/I925 n. 2033 con le modifiche apportate dal R.D. legge 6/4/I933 n. 381 e dal regolamento I/7/I926 n. I361.

Sez. VI. Farine, pane e paste alimentari.

Art. I78 - E' vietata la vendita di farine ottenute da cereali alterati o guasti e di quelle contenenti sostanze minerali o polveri estranee o invase da parassiti animali e vegetali.

Art. I79 - E' vietata la vendita del panese fabbricato con farine di cui sopra, mal cotto, fermentato, ammuffito o comunque alterato.

Art. I80 - E' vietata la vendita delle paste preparate con farine di cui all'art. I78 tinte con colori nocivi ed alterate per cattiva conservazione. Le sostanze coloranti innocue verranno permesse purchè indicate al compratore.

Art. I81 - Le farine debbono essere conservate in sacchi sigillati con l'indicazione del nome della Ditta molitoria e del tipo di farina.

Art. I82 - Gli operai addetti alla lavorazione del pane e delle paste alimentari debbono essere sempre ben puliti nella persona e negli abiti. Nei locali ove si lavorano il pane e le paste non sarà permesso di dormire né di depositare oggetti sudici. Nei locali di lavorazione vi sarà sempre un lavandino con acqua e sapone.

Art. I83 - L'acqua da adoperarsi per la panificazione dovrà essere pura e conservata in recipienti chiusi e ben puliti.

Art. I84 - Il trasporto del pane e della pasta dovranno essere fatti a cura del venditore, con casse o ceste ben pulite e sempre coperte.

Sez. VII. Frutta, ortaggi, legumi freschi, funghi.

Art. I85 - E' proibito vendere:

- a) frutta immatura, ammuffita o colorata artificialmente;
- b) ortaggi e legumi appassiti o amuffiti;
- c) patate o altri tuberi germogliati affetti da malattie parassitarie.

Art. 186 - E' proibito vendere funghi se questi non siano stati prima visitati dall'Ufficiale Sanitario.

E' in ogni caso vietato vendere i funghi:

- a) vecchi, coriacei, molto corrosi, guasti o ridotti in frammenti dissecati;
- b) dei funghi porcini allo stato secco non è consentito vendere il gambo isolato.

Art. 187 - E' permessa la vendita dei funghi sottoelencati:

- 1) Uovolo - ovolo bianco (*Amanita caesarea*);
- 2) Agarico - tignosa bianca (*Amanita strobiliformis*);
- 3) Bubbola maggiore - Pelliccione (*Peziza Procera*);
- 4) Chiodino buono - Melato (*Armillaria mellea*);
- 5) Prugnolo bruno (*Tricholoma albobrunneum*);
- 6) Spinarolo (*Tricholoma Gambosum*);
- 7) Clitocybe geotropa;
- 8) Clitocybe laccata;
- 9) Fungo mugnaio gialliccio (*Higrophorus pratensis*);
- 10) Fungo mugnaio gialliccio (*Higrophorus virgineus*);
- 11) Gallinaccio giallo (*Cantharellus cibarius*);
- 12) Fungo sanguigno (*Lactarius deliciosus*);
- 13) Fungo verdone (*Russula virescens*);
- 14) Colombina rossa (*Russula alutacea*);
- 15) Agarico orcade (*marasmius oreades*);
- 16) Collybia dryphila;
- 17) Collybia fusipes;
- 18) Lentinus tigrinus;
- 19) Volvaria bombycina;
- 20) Prugnolo (*Clytopilus prunulus*);
- 21) Prugnolo bastardo (*Clytopilus oreella*);
- 22) Piopperello (*Pholiota aegerita*);
- 23) Marzuola (*Pholiota praecox*);
- 24) Prataiolo (*Agaricus campester*);
- 25) Boletto (*Boletus luteus*);
- 26) Ceppatello castagno (*Boletus castaneus*);
- 27) Porcino (*Boletus Edulis*);
- 28) Alberello (*Boletus scaber*);
- 29) Lingua di bue (*Fistulina hepatica*);
- 30) Ditola gialla (*clavaria flava*);
- 31) Vescia maggiore (*Lycoperdon boviata*);
- 32) Spugnola comune (*Morchella esculenta*);
- 33) Spugnola minore (*Morchella hybrida*);
- 34) Spongino crespo (*Helvella crispa*);
- 35) Berretta da prete (*Helvella lacunosa*);
- 36) Orecchiette (*Peziza acetabulum*);
- 37) Tartufo bianco (*Tuber magnatum*);
- 38) Tartufo nero (*Tuber brumale*).

Sez. VIII. Thè, cioccolato,

Art. 188 - E' proibito di dare il nome di caffè alle sostanze in grano od in polvere non costituite esclusivamente dal prodotto dell'albero del caffè.

Art. 189 - E' vietata la vendita di caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive o di caffè torrefatto o macinato che sia avariato o misto con polveri estranee.

Art. 190 - E' proibita la vendita del tè colorato artificialmente, ovvero sofisticato con foglie estranee.

Art. 191 - E' vietata la vendita del cioccolato sofisticato con calce, ocra e con altri materiali vegetali o minerali.

Sez. IX. Acque gazose e limonate.

Art. 192 - Per aprire una fabbrica di acque gazose ad uso di bevanda occorre l'autorizzazione del Podestà che la rilascia dopo il parere dell'Ufficiale Sanitario sui documenti dell'analisi chimica e batteriologica dell'acqua che si vuole adoperare, quando non si faccia uso della acqua del locale acquedotto.

Art. 193 - E' proibita la vendita di acque gazose che contengano acidi minerali, rame, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, miele, glicerina, ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

Art. 194 - L'art. precedente si riferisce anche alle limonate e ai gelati.

Sez. X. Ghiaccio.

Art. 195 - Il ghiaccio artificiale e naturale messo in vendita per uso alimentare dovrà essere preparato o dovrà provenire da acqua pura e non esposta ad inquinamenti.

Quello per uso industriale dovrà essere indicato con apposito cartello che lo specifichi.

Art. 196 - E' fatto obbligo ai venditori di ghiaccio di munirsi di autorizzazione del Podestà, al quale indicheranno il luogo di provenienza e i locali ove avviene il deposito e la vendita del ghiaccio.

Art. 197 - Il trasporto del ghiaccio per uso alimentare deve essere fatto con carri puliti.

Sez. XI. Suppellettili da cucina - involucri.

Art. 198 - E' vietato vendere o adoperare in trattorie, caffè ecc. suppellettili da cucina ed altri oggetti, che possano, messi a contatto con sostanze alimentari o bevande, essere dannosi alla salute.

Art. 199 - La carta destinata ad avvolgere generi alimentari deve essere pulita e tenuta al riparo della polvere; in ogni caso non è consentito l'uso di carta stampata, colorata con sostanze nocive contenente gesso, allume, barite.

CAPO II.

Lotta contro le mosche.

Art. 200 - E' proibito gettare o depositare, anche solo temporaneamente nelle vie, piazze o in qualsivoglia luogo pubblico o privato in vicinanza degli abitati, spazzature, immondizie, rifiuti o materie putrescibili di qualsiasi genere. Le immondizie e i rifiuti delle case ed esercizi pubblici debbono essere raccolti in recipienti chiusi fino al momento della loro asportazione.

Art. 201 - I depositi di letame o di materiale di rifiuto a meno di 500 metri dall'abitato debbono essere irrorati periodicamente con sostanze moschicide.

Art. 202 - Le scuderie e le stalle debbono essere mantenute pulite e le aperture esterne saranno protette con reti metalliche alle finestre e tende a bacchetta o reti di spago alle porte.

Il letame di dette stalle deve essere asportato giornalmente e nelle prime ore del mattino.

Art. 203 - I depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali a scopo di industria o commercio saranno consentiti se i locali da destinarsi all'uso saranno ritenuti idonei dall'Uff. Sanitario.

Art. 204 - I locali nei quali si conservano o preparano cibi e bevande debbono avere le aperture interne munite di tende a bacchetta, reti metalliche, di spago ecc. In detti locali i cibi, le bevande e le stoviglie dovranno essere protetti con garze e veli.

I locali devono essere tenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature in recipienti chiusi.

Art. 205 - E' vietata l'esposizione all'aperto fuori dello spazio della carne, pane, pasta, dolciumi, frutta, conserve, verdure ed in genere tutte le sostanze alimentari che si consumano senza previa cottura.

Art. 206 - I venditori ambulanti o su banchi fissi sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni dell'articolo precedente.

PARTE SESTA

CAPO UNICO

Penalità - Disposizioni transitorie

Art. 207 - Al sensi del capov. I dell'art. 314 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, i contravventori alle prescrizioni del presente regolamento, a meno che non siano applicabili pene stabilite nel T.U. predetto o in altre Leggi, sono punite con l'ammenda fino a L. 1000.

Per le contravvenzioni sono applicabili le norme stabilite nel T.U. della Legge Comunale e Provinciale, concernenti la conciliazione amministrativa.

(art. 107 - 108 - 109)

Art. 208 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua omologazione ministeriale, ai sensi del 3° comma dell'art. 345 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Art. 209 - Decorso sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini sono obbligati ad uniformarsi a le prescrizioni in esso stabilite. L'Autorità Comunale può, in relazione alla particolarezza del caso, dare un termine di proroga, perchè gli obbligati si uniformino alle norme contenute nel presente regolamento.

Il presente Regolamento venne deliberato con provvedimento in data 22 luglio 1939 n. 640/60.

IL PODESTA' Fto Gaudenzio

IL SEGRETARIO PEO FACCINI

Il presente Regolamento venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno 23 luglio 1939, senza opposizioni.

Abano Terme, il 24 luglio 1939

IL SEGRETARIO Fto Faccini

Visto: IL PODESTA' Fto Gaudenzio

N. 16763/12039 III

N. 16763/12039 III

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, in seduta del 26 gennaio 1940.

IL PREFETTO-PRESIDENTE Fto Attardi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 5/2 al 20/2/1940.

Dall'Ufficio Comunale, il 21/2/1940

IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Faccini

Visto: IL PODESTA' Fto Gaudenzio